

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1590

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2007

Etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente iniziativa si intende rendere obbligatoria l'indicazione, nella etichettatura degli oli di oliva vergine ed extravergine immessi in commercio, della zona geografica di coltivazione delle olive e di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

Il diritto all'informazione viene considerato uno dei pilastri su cui si fondano la protezione e la promozione degli interessi dei consumatori e la più recente legislazione nazionale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari si caratterizza per la crescente attenzione verso le attese dei consumatori in termini di conoscenza e sicurezza alimentare. Per tali prodotti, in relazione al loro legame con il territorio, i consumatori manifestano un maggior bisogno di conoscenza sull'origine e l'indicazione geografica risulta decisiva nelle scelte di acquisto.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulle «false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine» dei prodotti e delle merci, ha delineato una fondamentale differenza tra prodotti industriali e quelli agroalimentari.

In particolare, per origine del prodotto industriale è da intendersi la sua origine imprenditoriale, ossia la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, mentre per origine dei prodotti alimentari si intende la loro origine geografica e territoriale.

Con la decisione n. 12452 del 2006, riguardante la falsa indicazione di origine italiana dell'olio extravergine prodotto attraverso la filtrazione e la lavorazione di olio importato da Paesi extracomunitari, la Corte

di Cassazione ha affermato il principio che per i prodotti agroalimentari la disposizione di cui alla citata legge n. 350 riguarda non solo alcuni prodotti di pregio legati ad un determinato luogo ma la generalità dei prodotti essendo finalizzata a tutelare il diritto dei consumatori ad una corretta informazione circa l'origine geografica.

La predetta sentenza prende in considerazione anche le norme del codice doganale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, precisando che l'ambito applicativo del codice è limitato ai criteri in base ai quali devono essere applicati i dazi all'importazione ed esportazione delle merci negli scambi tra Paesi comunitari e extracomunitari.

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione il codice doganale non ha niente a che vedere con la questione dell'etichettatura dei prodotti alimentari e, nella fattispecie esaminata, degli oli di oliva. Si tratta di un principio che assume particolare rilievo in considerazione dell'atteggiamento largamente diffuso tra gli industriali che pretendono di indicare come italiano l'olio non ottenuto da olive raccolte in Italia, invocando proprio la disciplina doganale comunitaria.

Con riferimento all'olio di oliva, sempre secondo la Suprema Corte, tale prodotto deve definirsi originario del Paese nel quale vengono raccolte e successivamente trasformate le olive, a nulla rilevando il fatto che il prodotto derivato dalla filtrazione e dalla lavorazione di un olio extracomunitario abbia le stesse qualità organolettiche di un olio prodotto in Italia.

In tale contesto, dando seguito anche alla mozione recentemente approvata all'unanimità dal Senato sull'industria agroalimentare, il disegno di legge è finalizzato ad introdurre

regole certe in materia di etichettatura degli oli di oliva alla stregua di quanto già fatto per altri prodotti alimentari di largo consumo, quali carni bovine e avicole, orto frutta, latte fresco, passata di pomodoro, uova, miele.

Del resto, l'olio di oliva, uno degli alimenti caratterizzanti il *made in Italy* agroalimentare, è da sempre uno dei prodotti maggiormente a rischio di contraffazione. Basti pensare che gran parte dell'olio di oliva posto in vendita in Italia è presentato come «italiano» o pubblicizzato mediante l'utilizzo di espressioni tali da indurre in errore il cittadino-consumatore circa la sua origine territoriale, nonostante che l'intera produzione olivicola italiana sia in grado di soddisfare soltanto parzialmente il fabbisogno del mercato.

Da ciò deriva l'esigenza di approvare quanto proposto nel testo, che si pone in linea con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, secondo cui l'etichettatura dei prodotti alimentari deve assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, in modo da non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e, tra l'al-

tro, sull'origine o la provenienza del prodotto stesso.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 sancisce l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di coltivazione delle olive e di quello di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio vergine ed extravergine.

La specificazione delle modalità di etichettatura degli oli è contenuta nell'articolo 2, in cui si distinguono i vari casi a seconda del luogo di coltivazione delle olive. In particolare, si prende in considerazione l'ipotesi di olive coltivate in un luogo diverso da quello ove esse vengono successivamente molite, prevedendo in tal caso l'obbligo di adozione di una specifica dicitura.

Nell'articolo 3 si pone l'accento sulle competenze ad effettuare i controlli in ordine al puntuale rispetto delle prescrizioni così introdotte, con conseguente indicazione nell'articolo 4 della disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle nuove disposizioni.

Infine, all'articolo 5 si prevede un periodo transitorio per consentire la commercializzazione dell'olio già confezionato prima della data di entrata in vigore degli obblighi introdotti dalla presente iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine)

1. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine nonché di prevenire frodi nella commercializzazione, nell'etichettatura è riportata l'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive e di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

Art. 2.

(Indicazioni obbligatorie in etichetta)

1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive di cui all'articolo 1 riporta la regione o lo Stato membro dell'Unione europea o il Paese terzo ove è stata effettuata la coltivazione. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichettatura è indicata la percentuale di olive coltivate nei diversi Stati.

2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato membro o Paese terzo diverso da quello ove è ubicato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura:

«Olio estratto in (indicazione dello Stato ove è ubicato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione della regione o dello Stato di coltivazione delle olive)».

3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti, nell'etichettatura de-

vono essere indicate le percentuali di olio estratte nei diversi Stati.

Art. 3.

(Controlli)

1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi dell'Agecontrol S.p.A.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio olio di oliva vergine ed extravergine non etichettato in conformità di quanto prescritto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro ed è disposta la confisca dei prodotti interessati.

2. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dell'attività di commercializzazione fino a sei mesi.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Gli obblighi di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi tre mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli oli etichettati prima di tale data e privi delle indicazioni di cui all'articolo 2 possono essere venduti entro i successivi sei mesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

